CITTÀ DI LEGNAGO
Assessorato Attività Economiche

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE EQUINA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 17.2.2011.

Pubblicato all'albo pretorio dal 4 al 19 marzo 2011

Normativa di riferimento
D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" e regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n.485.
L. 15 gennaio 1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
L.R. 30 luglio 1996, n.22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra.";
L.27 febbraio 2009, n.14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti." Art.29.
Regolamento di polizia veterinaria n.320/1954 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 1 - Definizione del servizio

1.
Il servizio di trasporto di persone con veicoli a traino equino è disciplinato dall'art. 70 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada" e dalle vigenti normative di settore. Si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio" con impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme del Codice della Strada.
Si svolge nell'area comunale, nei tratti e zone di interesse turistico e culturale, definite con provvedimento della Giunta Comunale.

2.
Il numero di veicoli da autorizzare per il servizio è soggetto alla limitazione numerica stabilita dalla Giunta Comunale, in relazione alle zone individuate per il servizio ed alla circolazione stradale.

3.
Il servizio viene svolto con veicolo trainato da un cavallo idoneo ed abilitato, secondo quanto stabilito dai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 2 - Condizioni per l'esercizio del servizio

1.
L'esercizio del servizio di trasporto di persone a mezzo di veicolo a traino equino è subordinato al rilascio di apposita licenza del Comune e può essere espletato esclusivamente sul territorio comunale.
L'assegnazione delle licenze avviene a seguito di bando per selezione pubblica, a soggetto in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.

Art. 3 - Caratteristiche del veicolo

1.
Il veicolo c.d. "carrozza" dovrà avere le caratteristiche tecniche previste dagli articoli dal 64 al 70 del d.lg 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada" e dagli articoli 220, 221, 222 e 226 del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485.

2.
La rispondenza ai requisiti tecnici del veicolo di cui sopra deve essere attestata da un ingegnere o da un perito meccanico iscritto all'Albo. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni cinque anni.
Copia del certificato deve essere trasmessa al Comune e l'originale deve essere mantenuto sul veicolo.
La carrozza deve avere le seguenti caratteristiche:
- capienza massima 5 posti, oltre al conducente;
- essere aperta per la stagione estiva e prevedere una capote a semicerchio per il periodo invernale;
- la verniciatura deve essere nera o marrone scuro o verde scuro;
- la base di calpestio deve essere in materiale antisdrucciolo;
- le sedute devono essere in materiale lavabile.
La valutazione della rispondenza delle caratteristiche del veicolo verrà effettuata dall'Ufficio Attività Economiche.

3.

Sulla carrozza dovrà essere applicato, a cura e a spese del titolare della licenza, un contrassegno metallico, delle dimensioni di cm. 9 x 11 riportante impressi lo stemma del Comune di Legnago, la dicitura “NCC TRASPORTO DI PERSONE CON CARROZZA A TRAZIONE EQUINA” e il numero della licenza.
Sullo stesso il Comando Polizia Locale apporrà sigillo a piombo.

4.
Sulle carrozze è consentita l’applicazione di messaggi pubblicitari secondo le vigenti normative in materia di pubblicità e Codice della Strada.

Art. 4 – Idoneità del cavallo al servizio

1.
I cavalli da utilizzare per il traino delle carrozze per il trasporto pubblico devono essere dichiarati idonei ed abili ad esercitare l’attività di traino carrozze per trasporto persone dal veterinario curante che dovrà produrre apposita certificazione.

2.
Il rilascio di licenza è subordinato al possesso di uno o più cavalli dichiarati idonei.

3.
Il titolare di licenza al trasporto con vettura a trazione animale dovrà rinnovare annualmente il certificato di abilitazione dell’animale al traino prima della sua scadenza, producendolo al Comune.

Art. 5 - Abilitazione del cavallo

1.
Il cavallo deve essere iscritto all’Anagrafe equina ed essere dotato del previsto passaporto.

2.
L’avvenuta iscrizione all’anagrafe dei cavalli è attestata da apposito microchip applicato sull’animale dagli enti preposti.

3.
Il titolare di licenza dovrà comunicare al Servizio Veterinario pubblico il nominativo del medico veterinario curante; dovrà parimenti essere comunicata, entro 30 giorni, ogni variazione del nominativo.

Art. 6 - Tutela del cavallo

1.
Il cavallo destinato alla trazione di carrozze per il trasporto pubblico non è uno strumento di trazione ma, in quanto essere vivente, deve essere trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2.

Il titolare della licenza dovrà essere in grado di accudire l'animale, eventualmente anche con frequenza di specifici corsi indirizzati al conseguimento di tale idoneità.

3.
Non potrà essere impiegato alla trazione di vetture per il trasporto pubblico un cavallo non idoneo per caratteristiche morfologiche, per anzianità e/o malattia.
Possono essere ammessi al servizio solo i cavalli preventivamente esclusi dalla macellazione ai sensi del D.Ministero politiche agricole e forestali del 5 maggio 2006.

4.
Il cavallo che svolge attività di trazione di vetture pubbliche non potrà lavorare per più di otto ore al giorno con pause adeguate di riposo.

5.
Il titolare della licenza deve provvedere che il cavallo venga abbeverato e foraggiato regolarmente e, d'estate, possa sostare all'ombra.

6.
Per la sostituzione anche temporanea del cavallo, dovrà essere prodotta al Comune ed al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS preventiva comunicazione con allegata la certificazione di idoneità al lavoro e l'iscrizione al Registro dell'anagrafe equina e passaporto dell'animale.

Art. 7 - Modalità di espletamento del servizio

1.
Il servizio di trasporto di persone con carrozza a traino equino si articola su percorsi obbligatori diversi a seconda del periodo e delle esigenze legate a particolari condizioni viabilistiche.
La Giunta Comunale procederà all'approvazione del percorso e delle aree di sosta "di piazza", sentito il Comando di Polizia Locale.

2.
Durante il percorso sono consentite delle brevi soste, a richiesta delle persone trasportate, purchè il mezzo non intralci il normale traffico, sia veicolare che pedonale.

3.
Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

4.
Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo pubblico in apposite piazzole a tal fine adibite, di cui al p.1-
Spetta esclusivamente al Comune l'apposizione della segnaletica sulle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del Codice della strada.
Sussistendo motivi di pubblico interesse, è facoltà del Comune interdire l'uso di dette aree, nonché ordinare l'eventuale spostamento in altra zona.

Art. 8 - Tariffe

1.
Le tariffe, rapportate ad ora o frazione di ora, e le condizioni di trasporto debbono essere esposte sul mezzo in maniera ben visibile all'utente dall'esterno.

Art. 9 - Criteri per l'assegnazione delle licenze

1.
La licenza per il servizio di trasporto di persone con carrozza a traino equino viene assegnata, in seguito ad una selezione pubblica, a soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

2.
All'avviso di selezione pubblica verrà data pubblicità secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

3.
La graduatoria ha validità quinquennale

Art. 10 - Requisiti personali

1.
Per ottenere il rilascio della licenza per il servizio di trasporto di persone con carrozza a traino equino è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero) e successive modificazioni;

b) avere un'età compresa tra i 21 ed i 65 anni ;

c) avere assolto all'obbligo scolastico;

d) essere in possesso di patente di guida per autoveicoli di tipo B o categoria superiore;

e) essere iscritto nel ruolo dei conducenti, di cui all'art. 10 della legge regionale 30 luglio 1996 n. 22, della provincia di Verona;

f) avere la disponibilità giuridica del mezzo e dell'animale al momento del rilascio della licenza;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica.

h) prima dell'attivazione del servizio, dovrà essere comunicata la disponibilità della rimessa sul territorio comunale che dovrà essere censita e assegnata con codice "stalla".

Art. 11 - Contenuti dell'avviso di selezione pubblica

1.
L'avviso di selezione pubblica deve prevedere:

a) il numero delle licenze da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e per il rilascio delle licenze;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti da produrre;
d) l'indicazione dei titoli che danno luogo a punteggio;
e) le materie del colloquio;
f) gli eventuali attestati sostitutivi;
g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità della graduatoria;
h) la conoscenza accertata di una lingua straniera che costituisce titolo preferenziale nella graduatoria degli idonei;
i) la precedenza in graduatoria nel caso di parità derivante dal possesso di certificato di frequenza a corsi attestanti l'idoneità ad accudire gli animali.

Art. 12 - Commissione valutatrice

1.
Per l'espletamento della selezione pubblica viene nominata un'apposita Commissione composta dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Polizia Municipale, da un rappresentante del Settore LL.PP. e viabilità e da un rappresentante del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS; sarà prevista la presenza di uno o più esperti in grado di valutare la conoscenza delle lingue straniere da parte dei candidati risultati idonei. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

2.
La Commissione procede all'esame della documentazione presentata.

3.
I candidati che risulteranno in regola con la domanda saranno ammessi a sostenere il primo colloquio con la Commissione.

4.
Al termine del colloquio la Commissione, a suo insindacabile giudizio, forma la graduatoria provvisoria degli idonei.

5.
I candidati idonei che avranno indicato la conoscenza di una lingua straniera tra inglese, tedesco, francese, spagnolo, saranno chiamati a sostenere il colloquio con un esperto quale titolo preferenziale per la definizione della graduatoria conclusiva.

6.
L'attestazione di frequenza a corsi di idoneità ad accudire gli animali costituisce titolo valutabile e, in caso di parità di punteggio, titolo di precedenza in graduatoria.

Art. 13 - Materie del colloquio

1.
Il colloquio si svolge sulle materie sottoelencate:

a) codice della Strada e principali norme di comportamento;
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici e di interesse turistico della città;
c) conoscenza delle norme in materia di servizio di noleggio con conducente e del regolamento comunale, con particolare riferimento ai requisiti morali, soggettivi e professionali richiesti;
d) conoscenza delle caratteristiche e bisogni dell'animale "cavallo" ed elementi per accudirlo e primo soccorso o pronto intervento.

2.
La conoscenza di lingue straniere costituirà titolo valutabile. La valutazione sarà effettuata sulla base di un colloquio, riservato ai candidati risultati idonei

Art. 14 - Rilascio delle licenze e loro validità

1.
Il Dirigente del Settore II, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria degli idonei, ne dà formale comunicazione agli interessati concedendo agli assegnatari di licenza un termine massimo di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti di cui al presente Regolamento. Per comprovati motivi di forza maggiore può essere autorizzato un periodo di proroga di ulteriori 90 giorni se imputabile alla disponibilità dell'animale.

2.
Il servizio dovrà iniziare al rilascio della licenza.

3.
La licenza deve essere vidimata ogni anno, entro il 31 gennaio, per la verifica del mantenimento dei requisiti del mezzo, della persona e dell'animale, producendo autocertificazione relativa ai requisiti di cui all'art.15 e certificazione di idoneità al lavoro dell'animale rilasciata dal veterinario curante che l'animale di cui all'art.5 p.3.

4.
La licenza è nominativa e non può essere ceduta a terze persone; in caso di cessazione di attività per un qualsivoglia motivo, la licenza deve essere restituita al Comune il quale valuterà l'eventuale riassegnazione a persona avente titolo, compresa nella graduatoria di cui al comma 1.

5.
L'essere titolari di licenza comporta l'obbligo del rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Regolamento e dalle normative di settore.

Art. 15 - Impedimenti soggettivi

1.
Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:
a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e della legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni;

c) l’essere incorsi in condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 3 anni e salvi i casi di riabilitazione;
d) l’essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza o per uso di sostante stupefacenti o ritiro della patente con recidiva negli ultimi tre anni.

2.
Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla licenza.

Art. 16 - Obblighi dei conducenti

Il conducente del mezzo ha l’obbligo di :

a) sottoporre a revisione il veicolo ai sensi dell’art. 226 del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485);

b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

c) applicare sul mezzo il contrassegno di riconoscimento di cui all’art. 3 comma 4 del presente Regolamento;

d) conservare nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza comunale ed i documenti relativi all’animale;

e) indossare durante il servizio un abbigliamento decoroso.
Non è consentito indossare pantaloni corti, camicie/magliette senza maniche, ciabatte o zoccoli, giacche a vento o altro abbigliamento a colori sgargianti;

f) non è consentito apporre forme di pubblicità ai componenti dell’abbigliamento della persona di cui alla lettera e);

g) non depositare direttamente sul suolo il foraggio dell’animale e provvedere all’asporto di eventuali resti;

h) mantenere pulito il suolo dotando il veicolo di contenitore, sollevato da terra, che consenta la raccolta delle deiezioni evitandone la dispersione sul suolo pubblico;

i) garantire le condizioni igieniche e di benessere del cavallo, attraverso le necessarie operazioni di cura del manto, anche al fine di evitare annidamenti di parassiti, ed ogni altro trattamento di profilassi (vaccinazioni, interventi antiparassitari);

j) osservare quanto previsto all’art. 6 del presente Regolamento, fatta salva l’applicazione di leggi penali o leggi speciali in materia di violazione dei diritti degli animali;

k) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal ritrovamento, salvo motivate cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata,

l) comunicare il cambio di residenza o di rimessa all’ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, entro il termine di 15 giorni;

m) comunicare all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo eventuali provvedimenti dell'Autorità relativi a sospensione della patente di guida, entro le 24 ore successive alla notifica;

n) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);

o) osservare quanto previsto dall'art. 183 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice delle strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 485).

Art. 17 - Sostituzione alla conduzione della carrozza

I titolari di licenza per l'esercizio di trasporto di persone con carrozza a traino equino possono essere sostituiti temporaneamente alla conduzione da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, previa comunicazione al Comune:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio documentati da certificato medico;
b) per chiamata alle armi o per servizio civile/militare volontario;
c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui.
Il sostituto, oltre all'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'art.10 della L.R. 22/1996, dovrà certificare la conoscenza delle caratteristiche e bisogni dell'animale "cavallo" ed elementi per accudirlo e primo soccorso o pronto intervento.

Art. 18 - Orari del servizio e tenuta del registro

1.
Il servizio potrà essere svolto dalle ore 10,00 alle ore 21,00 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e dalle ore 10,00 alle ore 18,00 nei restanti mesi, con un orario giornaliero non superiore a 8 ore, anche frazionate.

2.
Il conducente dovrà preventivamente comunicare al Comune gli orari del servizio e le eventuali pause.

3. A conclusione di un periodo sperimentale di quattro mesi, il Sindaco potrà prevedere una modifica dell'orario di cui al p.1, con ampliamento o diminuzione delle fasce di operatività ed adeguamento dei periodi.

Art. 19 - Sanzioni

1.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 70 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette anche alle seguenti sanzioni amministrative:

- DIFFIDA per mancata osservanza degli obblighi previsti dall'art. 16 del presente Regolamento

- SOSPENSIONE della licenza per un periodo da giorni 7 a 6 mesi, quando il titolare sia già incorso in un provvedimento di diffida

- DECADENZA: per il sopraggiungere degli impedimenti di cui all'art. 15;

- REVOCA:
- a seguito di due procedimenti che abbiano comportato la sospensione anche per motivazioni diverse;
- qualora il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- qualora il comportamento del titolare della licenza comprometta la sicurezza dei passeggeri o risulti lesivo del prestigio della città.

Gli accertamenti dei fatti che comportano i provvedimenti di cui sopra devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può presentare memorie difensive entro i successivi quindici giorni.

2.
A seguito del provvedimento di sospensione della licenza di cui ai commi precedenti, tutti i titoli abilitativi al trasporto pubblico devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente.

3.
La revoca e/o la restituzione del titolo viene comunicata all'ufficio della Camera di Commercio competente alla formazione e conservazione del ruolo di cui all'art. 10 della l.R. 22/96, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Per quanto non pevisto nei commi precedenti, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 500,00 secondo le procedure stabilite dalla L.24.11.1981, n.689 e le relative somme sono introitate dal Comune.

Art. 20 - Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità

1.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla verifica del permanere in capo al titolare della licenza, dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento; sulla base delle risultanze di tale verifica, l'Amministrazione potrà poi intraprendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, di sospensione o di pronuncia di decadenza della licenza stessa.

2.
E' comunque fatto obbligo al titolare della licenza di comunicare all'Amministrazione Comunale, entro il termine massimo di una settimana dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che comporti la perdita – temporanea o permanente – dei requisiti di idoneità.

Art. 21 - Norme di riferimento

1.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per il servizio di noleggio autovettura con conducente, approvato con

deliberazione commissariale n.230 del 3.5.1999 e successive modificazioni di legge intervenute, in quanto compatibili con il presente servizio.

2. Il presente regolamento si intende tacitamente integrato e modificato, con le normative di settore che entreranno in vigore successivamente alla sua adozione.

3. Per gli aspetti attinenti il benessere degli animali, il Dirigente del Settore provvederà all'aggiornamento o adeguamento delle modalità di effettuazione del servizio, sentito il parere del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS 21.